

Notizie di rilievo:

- **MIBAC: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE**
- **LEGGE FINANZIARIA 2008: LE ASSUNZIONI NEL MIBAC**

NUMERO XXI

NOVEMBRE 2007

STORIA DI ORDINARIO "CRETINISMO SINDACALE"

CGIL e CISL, dopo aver ritrovato l'amore perduto e rinsaldato l'unione anche sul piano affettivo, si ritrovano alacremenente a ripercorrere le tappe che costantemente hanno percorso tempo addietro e che purtroppo, hanno originato una preoccupante situazione nella difficile gestione delle relazioni sindacali e intersindacali.

La UIL che in tutti questi anni ha cercato affannosamente di raggiungere CGIL e CISL, nonostante l'impegno prodigato, non è riuscita allo stato attuale a scalfire più di tanto le predette organizzazioni sindacali, causa la troppa ideologizzazione degli iscritti alla CGIL, che ormai quasi per dogma, nonostante la caduta dei muri, continuano a seguire le impronte partitiche e le correnti politiche ancora di moda in certi ambienti socio-culturali, facilmente identificabili nelle frange di eretici e nostalgici del passato, mentre la CISL con il suo accresciuto clientelismo forte del lungo retaggio storico che ha ereditato negli anni, frutto di diverse estrazioni politiche-sociali e la relativa formazione dei quadri sindacali ha cercato di tessere un accresciuto potere nei meandri dell'organizzazio-

ne ministeriale, additandosi le ire della UIL che invano, dopo le magnifiche trovate, continua a perseguire da sola i propri scopi sindacali, svuotati purtroppo da significativi risultati che non sono arrivati grazie alla carente strategia che doveva presiedere il momento pre-elettorale, quale elemento indispensabile per reindirizzare le forze in campo e far convergere quanti più consensi sui sindacati che si oppongono all'arrogante potere dei cosiddetti sindacati di maggioranza.

Nel panorama del sindacalismo autonomo presente nel Ministero la CONF.SAL-UNSA si è contraddistinta con un incremento relativo dei voti riportati, rafforzandosi ulteriormente, ciò anche dovuto alla recente riorganizzazione della propria struttura, che sotto vari aspetti sta producendo una lenta ma costante crescita. Un risultato questo scervro da false promesse e da accattivanti discorsi a volte anche indecorosi, che hanno tentato di accalappiare i lavoratori trascinandoli nelle facili e perverse illusioni dell'ordinario "cretinismo sindacale"

Infatti, i capi sindacali di

CGIL, CISL e UIL, si sono allertati già diversi mesi prima girando l'Italia in lungo e a largo per imbottire i lavoratori e far credere che il loro operato ha portato solo conquiste sindacali e nascondendo le amare sconfitte che, purtroppo, i lavoratori del Ministero hanno dovuto sopportare anche a causa della loro troppa litigiosità.

Mai una campagna elettorale per le R.S.U. ha avuto un clima così avvelenato, tanto da vivacizzare anche la contrattazione al tavolo nazionale con inverosimili escursioni verbali e atti controcorrente.

A chiusura della campagna elettorale i "compagni" della CGIL esultano, attraverso il sito web, per la "vittoria" e inneggiano a più non posso il loro capo.

I "cislini" decantano anch'essi vittoria e si lamentano delle troppe lettere anonime che imputano al solito "Lui", anche se, da una lettura delle stesse, vi sono troppi elementi identificativi e precise circostanze a fatti, luoghi e persone che possono trovare concordanza con le situazioni descrittive, anche nelle sedi appropriate.

Giuseppe Urbino

**Sommario:**

MATERNITÀ: RIPOSI AGGIUNTIVI AL PADRE	3
COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'ESPORTAZIONE	4
SÌ UE ALLA PENSIONE OBBLIGATORIA PER ETÀ	5
LE ASSUNZIONI NEL MIBAC	6

MIBAC: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE

Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via definitiva il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali.

Il Ministero si articola in 9 Direzioni Generali Centrali e in 17 Direzioni Regionali coordinate dal Segretario generale.

La riforma tende a razionalizzare e ad assicurare maggiore efficienza gestionale attraverso l'attribuzione a due Direzioni Generali, rispettivamente, dei compiti di gestione delle risorse umane e quelli relativi al bilancio, alla programmazione degli investimenti ed al controllo della spesa del Ministero.

Notevole attenzione è stata dedicata alla tutela del paesaggio, attraverso l'istituzione di una Direzione generale che dovrà occuparsi anche delle nuove competenze attribuite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di copianificazione paesaggistica con le Regioni e di qualità architettonica. La medesima direzione si occuperà anche della promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea.

Sul territorio, sono state chiarite le competenze rispettivamente delle Direzioni regionali e delle Soprintendenze, restituendo a queste ultime la funzione di effettivi ed insostituibili presidi di tutela e concentrando in capo alle Direzioni regionali le funzioni di stazione appaltante. La norma di organizzazione è da leggere in combinato anche con la nuova disciplina in materia di servizi aggiuntivi (art.14 del decreto legge n.159) che prevede l'integrazione di tutti i servizi aggiuntivi erogati in ambito regionale mediante concessioni centralizzate a livello regionale)

Allo scopo di conseguire i risparmi di spesa imposti dalla legge finanziaria 2007, si è proceduto all'accorpamento di alcune Soprintendenze (Archeologiche di Napoli e Pompei; Cagliari e Sassari) e di due Istituti centrali (Istituto per la patologia del libro e Centro per la fotocoproduzione).

Sono state eliminate, sul territorio, duplicazioni di competenze esercitate sia dalle Soprintendenze che dai Poli museali, affidando solo a questi ultimi i compiti attinenti al patrimonio storico-artistico.

Sul regolamento sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari, le cui osservazioni sono state recepite in larga parte nel testo.

In particolare, è stato precisato che l'attività consultiva del Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici si estende anche a questioni di interesse di Stati esteri o di enti territoriali.

E' stato istituito il Centro per il libro e la lettura dando così seguito al Protocollo d'intesa firmato il 25 ottobre 2006 con le istituzioni e le categorie interessate. Il Centro, che viene dotato di autonomia scientifica, organizzativa e finanziaria, potrà adottare tutte le necessarie iniziative per la promozione e la diffusione del libro, della lettura e degli autori italiani, utilizzando non solo risorse pubbliche, ma anche quelle che dovessero provenire da privati.

Sono state inoltre indicate le nuove dotazioni organiche del personale mediante la stabilizzazione del personale precario del Ministero. Sul punto va sottolineato che, già dal 1° ottobre, sono stati assunti 1391 precari (i cosiddetti giubilari), mentre l'entrata in vigore del regolamento permetterà l'assunzione di 604 assistenti tecnici museali ai quali vanno aggiunti 6 dipendenti a tempo determinato assunti per le esigenze di ricostruzione post-sismica nella regione Marche (per un totale di 610 unità).

Maternità: in tema di riposi giornalieri aggiuntivi al padre lavoratore

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha inoltrato a questa Direzione generale richiesta di interpello al fine di conoscere se al padre lavoratore dipendente spettino o meno i riposi giornalieri aggiuntivi, previsti in caso di parto plurimo, non goduti dalla madre in quanto lavoratrice parasubordinata o autonoma. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, si rappresenta quanto segue. Va preliminarmente precisato che per riposi giornalieri si intendono i periodi di riposo di cui la lavoratrice madre può fruire durante il primo anno di vita del bambino per provvedere alle esigenze del bambino stesso. Originariamente tale possibilità era strettamente collegata al parto e alle necessità proprie dell'allattamento. Successivamente l'art. 10 della L. n. 1204/1971 ha escluso ogni nesso fra riposo e allattamento, tant'è vero che le ore previste per il riposo possono essere cumulate per assicurare alla madre la possibilità di assolvere ai compiti delicati e impe-

gnativi legati alle esigenze del neonato nel primo anno di vita. Attualmente la disciplina dei riposi giornalieri è disciplinata dal D.Lgs n. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità). Ai sensi dell'art. 39 del suddetto Decreto legislativo la madre lavoratrice subordinata ha diritto fino al primo anno di età del bambino a due periodi di riposo, anche cumulabili, di un'ora ciascuno se l'orario giornaliero di lavoro è superiore o pari a sei ore, ovvero di un'ora qualora l'orario giornaliero di lavoro sia inferiore alle sei ore. Il padre, lavoratore dipendente, può usufruire dei periodi di riposo, ai sensi dell'art. 40 D.Lgs n. 151/2001, qualora:

- A) i figli siano stati affidati al solo padre;
- B) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga;
- C) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
- D) in caso di morte o grave infermità della madre.

In caso di parto plurimo l'art. 41 del D.Lgs. n. 151/2001 prevede a favore del padre e della madre lavoratrice che le ore di riposo siano raddoppiate. Con circ. n. 8/2003 l'INPS aveva escluso che il padre avesse diritto ai permessi aggiuntivi in caso di parto plurimo, qualora la madre fosse lavoratrice autonoma in base all'assunto che in quanto "aggiuntive" rispetto alle ore previste dall'art. 39 era, di fatto, impossibile aggiungere delle ore alla madre che non aveva diritto al riposo giornaliero. Il diritto del padre ai riposi in questione risultava essere, dunque, una sorta di diritto derivato da quello della madre.

(Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Interpello 3.9.2007 n. 23)

LA LEGITTIMITÀ DEI RAPPRESENTANTI SINDACALI COME COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI UN CONCORSO PUBBLICO

Il divieto della partecipazione alle commissioni giudicatrici di concorsi di pubblico impiego di rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, sancito dall'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, fa riferimento ai rappresentanti sindacali, in seno alla commissione aggiudicatrice, designati dalle associazioni sindacali e a quelli scelti come commissari in ragione dell'appartenenza a un'associazione sindacale. Non rileva, invece, ai fini del predetto divieto, il fatto che il componente della commissione del concorso sia anche un rappresentante sindacale, quando sia scelto per la sua qualifica, cioè in ragione del suo ufficio, diversamente si integrerebbe una lesione della libertà di associazione delle persone che, per ragione

delle loro qualifiche professionali, hanno titolo per essere componenti di commissioni giudicatrici. Così si è espresso il Consiglio di Stato, sezione V, nella sentenza 23 ottobre 2007, n. 5572, che ha accolto il ricorso di una candidata vincitrice di un concorso pubblico che si era vista annullare dal giudice di primo grado, tra l'altro, per l'illegittima composizione della commissione giudicatrice, in quanto un membro della commissione rivestiva una carica sindacale. L'alto Consesso ha motivato la propria decisione, delineando la "ratio" della norma che vieta la partecipazione alle commissioni giudicatrici di rappresentanti sindacali, che ha lo scopo di preservare la terzietà delle commissioni giudicatrici e a scongiurare l'attribuzione di pubbliche funzioni ai sindacati, che sono semplici e

libere associazioni private e non devono prendere il posto dei pubblici poteri.

Gesuele Bellini

«Non rileva, invece, ai fini del predetto divieto, il fatto che il componente della commissione del concorso sia anche un rappresentante sindacale, quando sia scelto per la sua qualifica»

COMMISSIONE CONSULTIVA PER L' ESPORTAZIONE

Abbiamo appreso che il Direttore Generale pro tempore Dott. Bruno De Santis pur avvalendosi di una facoltà che gli attribuisce la legge ha proceduto con un proprio decreto a rideterminare funzioni e competenze della Commissione Consultiva per l'Esportazione istituita con decreto direttoriale l'8.10.1999.

Il provvedimento presenta clamorose lacune di ordine formale e sostanziale per non tralasciare il palese orientamento, opposto agli oramai acclarati indirizzi adottati dal Ministro in merito al recupero delle opere d'arte. In ordine a tale provvedimento, che qualifica perfettamente l'estensore, occorre rilevare due evidenti e stridentissime contraddizioni

1 Di deficienza dal punto di vista legale, per l'interpretazione del Codice art. 68 comma 4 laddove si parla di organo consultivo e di natura contrattuale poiché il documento in questione incidendo sulle funzioni svolte dai lavoratori, sull'organizzazione interna del Servizio I necessitava dell'obbligatorio parere delle OO.SS.;

2 Di ordine politico am-

ministrativo in quanto mentre il Ministro si affanna con tutte le difficoltà del caso affrontando e trovando soluzioni a questioni di diritto internazionale per il recupero delle opere trafugate, esportate e musealizzate, contemporaneamente, di fatto, lascia che gli effetti del documento in argomento alieni allo Stato la facoltà di accrescere il proprio patrimonio da destinare alle raccolte pubbliche a seguito dell'azzeramento del pronunciamento seppur consultivo della Commissione che collegialmente sino ad oggi esaminava la documentazione proveniente dagli Uffici Esportazione.

Inoltre in totale inosservanza degli ultimi orientamenti che provengono dal Governo e dal Parlamento in termini di trasparenza amministrativa nello svolgimento delle operazioni e per le dinamiche dei tempi che l'attività prima del decreto in argomento contemplava, così come riportato nell'atto non sono indicati, come previsto dalla Legge 241/ 1990, i responsabili del procedimento.

A fronte di ciò si è obbligati a condurre una riflessione la cui logica

qualità è necessariamente alternativa: o il direttore è imperdonabilmente distratto e incompetente per cui procede a qualificare il suo incarico con emanazione di atti ed espressione di volontà, alla luce di quanto sopra detto, del tutto ingiustificati ed incomprensibili; oppure il direttore è pienamente consapevole e per interessi e finalità del tutto estranei a quelle che l'amministrazione persegue, procede incurante con un provvedimento inosservante delle peculiarità formali e sostanziali che contraddistinguono gli atti della pubblica amministrazione.

LA SEGRETERIA

NAZIONALE



Complesso di San Michele a Ripa

«In ordine a tale provvedimento, che qualifica perfettamente l'estensore, occorre rilevare due evidenti e stridentissime contraddizioni»

Cassazione: il capo è volgare? Rischia la condanna per ingiuria

«gli Ermellini hanno condannato un dirigente di un'azienda»

Il Dirigente di un'impresa che utilizza espressioni volgari per riprendere un proprio subordinato, rischia la condanna penale per ingiuria. Parola di Cassazione.

In particolare, la Corte ha precisato che la cri-

tica nei confronti dell'operato scorretto del lavoratore è assolutamente doverosa purché non sconfini nell'insulto o comunque nel dispregio.

Sulla scorta di tali premesse, nel caso di specie, gli Ermellini hanno

condannato un dirigente di un'azienda per aver, durante l'orario di lavoro, ripreso l'operato del subordinato utilizzando frasi volgari. (Studio cataldi)

Sì UE alla pensione obbligatoria per età

Si può mandare obbligatoriamente in pensione un lavoratore a una certa età purché l'interessato abbia una pensione per sopravvivere e la normativa dello Stato non ecceda nei mezzi per realizzare questo tipo di pensionamenti. I magistrati europei hanno dato il via libera, in una sentenza sollevata da un caso spagnolo, a leggi nazionali che stabiliscano una disparità di trattamento basata sull'età, cioè a mettere una persona in pensione, contro il suo consenso, per aver raggiunto un limite di età (in questo caso 65 anni). Gli avversari di questo tipo di pensionamenti speravano in tutta Europa che la più alta magistratura europea interpretasse in senso contrario la direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 2000/78/CE. Ma è avvenuto esattamente il contrario. La sentenza spiega

infatti testualmente "che il divieto di qualsiasi discriminazione basata sull'età, come realizzato dalla direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, quale quella in esame nella causa principale, in forza della quale sono considerate valide le clausole di pensionamento obbligatorio stabilite nei contratti collettivi". Le clausole, come si sa, sono quelle che richiedono, come unici requisiti, che il lavoratore abbia raggiunto il limite di età, fissato a 65 anni dalla normativa nazionale, per accedere al pensionamento e soddisfatti gli altri criteri in materia di previdenza sociale per avere

diritto ad una pensione di vecchiaia di tipo contributivo. Ciò, naturalmente, a patto che vengano rispettate condizioni di carattere generale, come la compensazione economica per mezzo della concessione di una pensione di vecchiaia. (AziendaLex)

«il divieto di qualsiasi discriminazione basata sull'età, (...) dev'essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale»

C.O.N.F.SAL



**UNIONE NAZIONALE
SINDACATI AUTONOMI**

NOTIZIARIO DI CARATTERE
GENERALE AD USO DEI QUADRI
SINDACALI
DELL' UNSA BENI CULTURALI

Via del Collegio Romano, 27

C.A.P. 00186—ROMA

Tel. 06 67232348 Fax.06 6785552

e-mail. info@unsabeniculturali.it

Sito Internet. www.unsabeniculturali.it

Blog.www.unsabeniculturali.blogspot.com



I WANT YOU
DAI FORZA AL TUO SINDACATO!
ISCRIVITI ALL' UNSA BENI CULTURALI!

LEGGE FINANZIARIA 2008: LE ASSUNZIONI NEL MIBAC

Molte le novità contenute nella finanziaria 2008 e riguardanti il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. La legge in questione, peraltro, dedica numerosi articoli relativi al pubblico impiego trattando anche il tema della ulteriore stabilizzazione del personale precario nonché le 500 assunzioni destinate a Musei, Archivi e Biblioteche. Di particolare rilievo è anche la norma relativa alla mobilità del personale. ***Per quanto riguarda le assunzioni nel MiBAC, trascriviamo integralmente i relativi articoli:***

19. Al fine di incrementare la fruizione degli istituti e luoghi di cultura anche attraverso l'estensione degli orari di apertura, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di 400 assistenti alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico, di posizione economica B3, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

20. Al fine di rafforzare le strutture tecnico-amministrative preposte alla tutela del paesaggio e dei beni architettonici, archeologici, storico-artistici, archivistici e librari, il Ministero per i beni e le attività culturali è autorizzato a bandire concorsi e procedere all'assunzione straordinaria di complessive cento unità di personale di posizione economica C1, scelte tra architetti, archeologi, storici dell'arte, archivisti, bibliotecari ed amministrativi, in deroga alle vigenti disposizioni limitative delle assunzioni.

21. La definizione della pianta organica del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, tiene conto delle assunzioni di cui ai commi 19 e 20 del presente articolo nei limiti della dotazione organica risultante dalla riorganizzazione operata ai sensi del medesimo comma 404 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

22. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 19 a 21, pari a euro 1-4.621.242 annui, si provvede, a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma.

LA SEGRETERIA NAZIONALE